

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE

Preso atto del decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di omissis che sospende i genitori dei minori omissis dall'esercizio della potestà con il quale l'Unione Terre di Castelli veniva nominata tutore provvisorio degli stessi;

Dato atto che le funzioni di tutore sono state assegnate dal Presidente dell'Unione al Dirigente della Struttura Welfare Locale, dott.ssa Romana Rapini;

Precisato che, a seguito della entrata in vigore della legge n. 149/01, che ha profondamente modificato la legge n. 184/83, il procedimento di adottabilità deve svolgersi, sin dall'inizio, con l'assistenza legale del minore, il quale è parte processuale a tutti gli effetti e, in mancanza di una disposizione specifica contraria, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante a cui compete la nomina del difensore tecnico;

Rilevato che detta nomina, per oramai costante e consolidato orientamento, rientra tra i compiti assegnati al tutore e che, di conseguenza, si pone la necessità di provvedere a conferire apposita procura alla lite;

Ritenuto inoltre opportuno richiedere il gratuito patrocinio per le spese derivanti dall'incarico di difesa in oggetto;

Considerata la particolarità della situazione che richiede competenze ed esperienze specifiche oltre alla disponibilità ad accettare incarichi con patrocinio a spese dello Stato;

Considerato che l'Avv. Marco Augusto Pellegrini, con studio a Modena in omissis, inserito in elenco, ha già seguito situazioni analoghe, come riportato dall'esperto giuridico di area tutela minori dott.ssa Zanoli Cinzia, dimostrando sensibilità e competenze particolari nei rapporti delicati con i minori;

Verificata la disponibilità del citato professionista a sostenere la difesa dei minori, a seguito del colloquio intercorso tra l'avvocato stesso e la coordinatrice dell'Area Minori del Servizio Sociale Professionale che ha associato sia la disponibilità del professionista ad assumere l'incarico sia il possesso da parte dell'avvocato di caratteristiche professionali adeguate al caso;

Ritenuto quindi, per le ragioni sopra esposte, l'affidamento "*intuitu personae*" la forma più idonea di conferimento dell'incarico in parola;

Acquisito il parere favorevole della Responsabile del Servizio Sociale Professionale Dott.ssa Silvia Lelli ;

Preso atto:

- che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta il diritto di partecipare al giudizio gratuitamente, in quanto le spese sono pagate dallo Stato e che, pertanto, nessuna somma deve essere corrisposta all'Avvocato da parte della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha efficacia dal momento in cui viene depositata la domanda e vale per tutti gli atti che si riferiscono al procedimento per cui è ottenuta e vale per ogni stato e grado del giudizio;

Ravvisata l'urgenza di procedere alla nomina in quanto la tardiva costituzione del difensore dei minori o la sua mancata assistenza ad uno o più atti del processo, seppur non comporti automaticamente la nullità degli atti compiuti, salvo che non venga dimostrato un concreto

pregiudizio per i minori derivante dalla tardiva costituzione o dalla mancata assistenza tecnica, costituisce adempimento a cui l'Ente, in qualità di tutore, deve solertemente provvedere in quanto funzionale a garantire il diritto fondamentale dei minori a crescere in maniera sana ed equilibrata;

Evidenziato che il Consiglio di Stato, con sentenza della V Sezione del 9/9/05 n. 4654, ha chiarito che l'assegnazione di incarichi rientra nella sfera gestionale e, conseguentemente, è di pertinenza dei Responsabili così come individuati ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/00;

Preso atto che la Corte dei Conti Sezione Veneto, con parere del 14/01/2009 n. 7, ha dato chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per il conferimento di incarichi legali, stabilendo l'obbligo di affidarli in applicazione del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 3 della Convenzione di New York del 20.11.1989;
- la Legge n. 77/2003, esecutiva della Convenzione di Strasburgo del 25.01.1997;
- l'art. 111 della Costituzione, così come riformato dalla Legge costituzionale n. 2/1999;
- l'art. 10 della Legge n. 149/2001;
- l'art. 74 del D.P.R. n. 115/2002;

DETERMINA

1. di prendere atto del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna omissis che sospende i genitori dei minori omissis dall'esercizio della potestà con il quale l'Unione Terre di Castelli veniva nominata tutore provvisorio degli stessi;
2. di prendere atto che, funzioni di tutore sono state assegnate dal Presidente dell'Unione al Dirigente della Struttura Welfare Locale, dott.ssa Romana Rapini ;
3. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la difesa tecnica dei minori omissis all'avv. Marco Augusto Pellegrini, con studio a omissis in considerazione del rilevante livello di professionalità e di formazione posseduto quale presupposto per un'adeguata assistenza nella finalità di salvaguardare l'interesse superiore dei minori;
4. di avviare le procedure per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato.

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente

Scaglioni Simonetta Firma _____

La Dirigente della Struttura Welfare Locale
Dott.ssa Romana Rapini